

AZIENDA USL VALLE D' AOSTA
UNITE SANITAIRE LOCALE VALLEE
D' AOSTE
Codice Regione 020 - Codice U.S.L. 101
Sede legale: Via Guido Rey, 1 - 11100 Aosta
Partita IVA: 00177330073
Codice Fiscale: 91001750073



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

as_valao/A99BB53 REGISTRO: Deliberazione

N. 139

DEL 06/03/2023

Struttura/Ufficio Proponente: **COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE AREE DELLA
PREVENZIONE TERRITORIALE OSPEDALIERA**

OGGETTO: **APPROVAZIONE, A PARZIALE SANATORIA, DELLA
CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA
E ANPAS COMITATO REGIONALE FEDERAZIONE
REGIONALE DEL SOCCORSO VDA - ODV, PER
L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOCCORSO E
TRASPORTO SOCIO-SANITARIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA
SANITARIO DI EMERGENZA-URGENZA DELL'AZIENDA USL
DELLA VALLE D'AOSTA PER IL TRIENNIO 2023 - 2025.
VALORE ATTO EURO 835.228,00=.**

Responsabile del Procedimento: **BENZO ALESSANDRA**
Responsabile della
Struttura/Ufficio Proponente: **Pramotton Roberta (SC1)**

parere favorevole:
IL RESPONSABILE DI STRUTTURA O FACENTE FUNZIONE
(Pramotton Roberta (SC1))

visto:
RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO O FACENTE FUNZIONE
(PIETRONI VALTER)

visto:
IL DIRETTORE SANITARIO
(GIARDINI GUIDO)

visto:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(OTTONELLO MARCO)

IL DIRETTORE GENERALE O FACENTE FUNZIONE
(UBERTI MASSIMO)

PUBBLICATA ai sensi di legge
A decorrere dal 06/03/2023

ESEGUIBILE ai sensi di legge
A decorrere dal 06/03/2023

Firmato digitalmente dal Responsabile del
Procedimento
ASSANTI CINZIA

Firmato digitalmente dal Responsabile del
Procedimento
ASSANTI CINZIA

Proposta di deliberazione

Proposta N. 160

DEL 02/03/2023

Struttura/Ufficio Proponente: COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE AREE DELLA
PREVENZIONE TERRITORIALE E OSPEDALIERA

IL DIRETTORE GENERALE

- a) Richiamato il combinato disposto dell'articolo 10, comma 4, lett. j), dell'articolo 15, comma 1, lett. b), e dell'articolo 17 della legge 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto concerne l'attività deliberativa dell'Azienda USL;
- b) Richiamato l'art. 19 dell'Atto Aziendale adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 1288 del 24/11/2017 concernente l'attività deliberativa dell'Azienda USL, approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1798 del 31/12/2017;
- c) Richiamata la deliberazione del direttore Generale n. 1467 del 28/12/2017 recante il regolamento per lo svolgimento dell'attività deliberativa del Direttore Generale e dei Dirigenti ai sensi dell'art. 19 dell'Atto Aziendale adottato con D.D.G. n. 1288/2017 e in particolare, l'articolo 2 e l'allegato al regolamento medesimo;
- d) Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1533 del 22/11/2021 recante: “Designazione del Dr. Massimo Uberti alla carica di Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e approvazione degli obiettivi di mandato.”;
- e) Richiamata inoltre la deliberazione del Direttore Generale n. 628 del 15/12/2021 recante la conferma degli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, rispettivamente al Dr. Marco Ottonello e al Dr. Guido Giardini;
- f) Visto il Codice del Terzo Settore del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017, ed in particolare l'art. 56, comma 1, e l'art. 57;
- g) Richiamato il D.P.R. 27/03/1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria in emergenza” ed in particolare l'art. 5, comma 3, che stabilisce che l'attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale e che al fine di realizzare tali attività in materia di emergenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono avvalersi del concorso di Enti ed Associazioni pubbliche e private sulla base di uno schema tipo di convenzione;
- h) Richiamato il decreto del Ministero della Sanità 11/04/1996 con il quale è stato approvato l'Atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del D.P.R. 27/03/1992;

- i) Visto l'art. 5, comma 3 del predetto D.P.R. e l'art. 35bis della L.R. 5/2000 e s.m.i., i quali stabiliscono che, ai fini dell'attività di soccorso sanitario e di trasporto infermi e feriti, le ASL possono avvalersi del concorso di enti, associazioni e soggetti privati in possesso di autorizzazione sanitaria;
- j) Richiamata la L.R. 13/03/2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria), la quale definisce per: “emergenza sanitaria”, una situazione patologica di drammatica gravità, ad insorgenza improvvisa e a rapida evoluzione, tale da compromettere la sopravvivenza del soggetto e da imporre un intervento immediato ed appropriato per il sostegno delle funzioni vitali; per “urgenza sanitaria”, una condizione patologica critica per la quale, pur non esistendo un immediato pericolo di vita, è necessario un intervento assistenziale-terapeutico e di trasporto in breve tempo; per “trasporto sanitario programmabile”, un'attività non urgente finalizzata alla movimentazione con mezzi idonei destinata, di norma, al trasferimento di persone non altrimenti trasportabili, con impiego di personale adeguatamente addestrato;
- k) Preso atto inoltre che l'art. 5, comma 2, della L.R. 4/2008 stabilisce che l'Azienda USL per lo svolgimento delle funzioni attribuitele si avvale:
- del personale e dei mezzi di soccorso del servizio sanitario regionale e della struttura di elisoccorso;
 - del personale, delle sedi e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato del soccorso, iscritte nella corrispondente sezione del registro regionale di cui all'art. 6 della L.R. 22 luglio 2006, n. 16 “Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla L.R. 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5.” sulla base di apposita convenzione in modo da perseguire una strategia di capillarità dell'attività di soccorso e trasporto sanitario;
 - del personale della Croce Rossa Italiana (CRI) autorizzato sulla base di apposita convenzione;
 - del personale di altri enti privati autorizzati sulla base di apposita convenzione;
- l) Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 3428 del 30/11/2007 che ha emanato le disposizioni all'Azienda USL per la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento permanente del personale operante nel sistema regionale dell'emergenza-urgenza, prevedendo, nell'Allegato E, la regolamentazione delle attività dei volontari del soccorso;
- m) Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 2843 del 16/10/2009 che ha approvato le disposizioni in merito all'esercizio delle attività di trasporto infermi e feriti in ambulanza e ha individuato i requisiti del personale e dei mezzi per l'attività in argomento ai sensi dell'art. 35Bis della L.R. 5/2000;

- n) Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1054 del 04/08/2016 che ha approvato la regolamentazione dei trasporti sanitari programmati e la definizione del sistema tariffario dei trasporti sanitari di soccorso, di elisoccorso e programmati;
- o) Visto l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi), il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni del codice stesso, tra gli altri, i servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli, se forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, identificati da una serie di codici tra i quali il codice 85143000-0 servizi in ambulanza ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
- p) Dato atto che una prevalente giurisprudenza (per tutte: sentenza del Consiglio di Stato sez. III n. 3208 del 26/06/2015 e Corte di Giustizia Europea V sez. 28/01/2016), dopo numerose sentenze scaturite da contenziosi conseguiti all'affidamento diretto di detti servizi ad organizzazioni di volontariato, afferma la legittimità del convenzionamento diretto, che prescinde da forme di pubblicità e da valutazioni comparative, in virtù del privilegio dei principi di universalità e solidarietà, nonché delle ragioni di efficienza economica e adeguatezza, in presenza di un contesto normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni che contribuisca a una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio;
- q) Vista la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 21 marzo 2019 che introduce un'ulteriore distinzione all'interno della tipologia dei trasporti in ambulanza precisando quanto segue: *“L'articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella deroga da esso prevista all'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici l'assistenza prestata a pazienti in situazione di emergenza in un veicolo di soccorso da parte di un paramedico/soccorritore sanitario, di cui al codice CPV [Common Procurement Vocabulary (vocabolario comune per gli appalti pubblici)] 75252000-7 (servizi di salvataggio), nonché il trasporto in ambulanza qualificato, comprendente, oltre al servizio di trasporto, l'assistenza prestata a pazienti in un'ambulanza da parte di un soccorritore sanitario coadiuvato da un aiuto soccorritore, di cui al codice CPV 85143000-3 (servizi in ambulanza), a condizione, con riferimento a detto trasporto in ambulanza qualificato, che esso sia effettivamente assicurato da personale debitamente formato in materia di pronto soccorso e che riguardi un paziente per il quale esiste un rischio di peggioramento dello stato di salute durante tale trasporto”*;
- r) Preso atto che l'attuale livello di servizio offerto sul territorio per il soccorso urgente tramite ambulanza, a causa delle caratteristiche geografiche della regione, manifesta criticità sui tempi di intervento;
- s) Dato atto che l'Azienda USL intende avvalersi del concorso delle Organizzazioni di Volontariato (iscritte nell'apposita sezione del registro previsto dall'art. 6 della L.R. 16/2005) e del Comitato della Croce Rossa Italiana (iscritta di diritto nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale come stabilito dall'art. 1, comma 1-bis,

del D.Lgs. 178/2012 e s.m.i.) ai fini delle attività di soccorso sanitario di esclusiva competenza del Servizio Sanitario Regionale;

- t) Considerato inoltre che la criticità esplicitata alla precedente lettera r) è conseguente alla sempre maggiore difficoltà delle associazioni di volontariato a garantire, con la sola risorsa di personale volontario, la copertura dei livelli di servizio sul territorio regionale;
- u) Dato atto che con il Progetto Aree Interne – Grand Paradis, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 162 del 19/04/2021, finanziato con fondi europei, si è già provveduto a garantire una maggiore copertura del territorio in Alta Valle migliorando i tempi di intervento in alcune aree critiche;
- v) Richiamata la deliberazione n. 473 del 30/03/2017 con la quale è stata approvata la convenzione tra l'Azienda USL della Valle d'Aosta e la Federazione delle Associazioni di Volontariato del Soccorso (ora ANPAS) per l'espletamento delle attività di soccorso e trasporto sanitario urgente e secondario con scadenza al 31/12/2019;
- w) preso atto che a causa dell'emergenza SARS COV-2, evento impreveduto che ha fortemente penalizzato anche le attività amministrative, la convenzione citata alla precedente lettera v) è stata prorogata, alle medesime condizioni, con i seguenti atti: n. 494 del 18/12/2019, n. 255 del 09/07/2020, n. 10 del 13/01/2021, n. 38 del 24/01/2022, n. 246 del 28/04/2022 ed infine n. 474 del 03/12/2022 nelle more dell'espletamento delle procedure avviate in data 31/12/2021 per l'affidamento in convenzione dei servizi di trasporto sanitario e soccorso;
- x) Richiamato il D.M. 72 del 31/03/2021 disciplinante le linee guida sul rapporto tra PP.AA. ed Enti del Terzo Settore;
- y) Dato atto che l'Azienda USL ha provveduto a ridefinire le esigenze ottimali di copertura territoriale con la presenza di equipaggi di soccorso e trasporto con ambulanza, prevedendo significativi incrementi di assistenza nelle aree geografiche più critiche allo scopo di migliorare significativamente gli standard sui tempi di intervento, suddividendo il territorio in 13 lotti;
- z) Richiamate le note prot. n. 108653, prot. n. 108647 e prot. n. 108650 del 31/12/2021 con le quali l'Azienda USL invitava rispettivamente ANPAS Comitato Regionale Federazione Regionale del Soccorso VDA-ODV, l'Associazione Volontari del Soccorso della Valpelline e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Aosta a partecipare all'avviso per l'affidamento in convenzione dei servizi di trasporto sanitario e soccorso;
- aa) Visti i verbali del 28/03/2022 e del 28/06/2022 redatti dalla Commissione preposta all'apertura delle buste relative all'avviso per l'affidamento in convenzione dei servizi di trasporto sanitario e soccorso;
- bb) Preso atto che la Commissione, al termine dei lavori, ha ritenuto di aggiudicare i lotti 1 e 13 alla Croce Rossa Italiana e i lotti 2 e 3 all'Associazione Volontari del Soccorso della Valpelline in quanto le risposte presentate dalle suddette organizzazioni sono risultate coerenti con le richieste dell'Azienda USL;

- cc) Dato altresì atto che la Commissione, esaminata l'offerta formulata da ANPAS ha deciso di non procedere all'aggiudicazione dei lotti 4-5-6-7-8-9-10-11-12, in quanto non coerenti con le richieste aziendali espresse nei medesimi lotti;
- dd) Considerato che ANPAS, ha espresso la volontà e richiesto di avviare, di concerto con l'Azienda USL, una co-progettazione su contenuti e modalità delle attività da svolgere in convenzione relativamente ai suddetti lotti 4-5-6-7-8-9-10-11-12 nella prospettiva di consolidare la collaborazione con l'Azienda USL;
- ee) Considerato che la co-progettazione si attua quando si ritenga utile far emergere, nell'ottica di sostegno sussidiario a quanto il terzo settore può esprimere e tramite un lavoro comune, un progetto condiviso identificando insieme e grazie alla sinergia dei soggetti presenti al tavolo le migliori risposte ad uno specifico bisogno sociale;
- ff) Preso atto della volontà e della necessità di procedere alla co-progettazione con ANPAS al fine di definire e realizzare le migliori soluzioni che possano soddisfare le reali esigenze nel settore dell'emergenza-urgenza valorizzando l'integrazione tra l'azienda USL e le forze del volontariato e avendo come obiettivo condiviso la migliore risposta agli specifici bisogni della popolazione valdostana;
- gg) Dato atto che, a seguito di specifica richiesta da parte dell'Azienda USL, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Aosta e l'Associazione Volontari del Soccorso della Valpelline, hanno declinato l'invito a partecipare alla co-progettazione;
- hh) Dato atto che i lavori di co-progettazione hanno preso avvio in data 9 agosto 2022 e si sono conclusi il 30/12/2022 con la sottoscrizione del verbale finale di co-progettazione che ha determinato e approvato la copertura dei lotti e le risorse necessarie, anche in termini di assunzione di personale tecnico soccorritore da inserire nei turni di soccorso, e i relativi costi atti a garantirne la copertura;
- ii) Dato altresì atto che il percorso di co-progettazione ha condotto ad un progetto condiviso fra le parti che risulta compatibile sia con le esigenze di migliorare il servizio ai cittadini attraverso un incremento significativo delle coperture orarie delle varie sedi territoriali, sia di riscontrare le esigenze e le forze presenti nelle varie associazioni, sia infine di affrontare le ulteriori criticità relative alla sostituzione degli automezzi giunti a fine vita tecnica come previsto dalla deliberazione del Direttore Generale n. 459 del 07/04/2014;
- jj) Preso atto dunque della necessità di procedere all'approvazione della convenzione tra l'Azienda USL e ANPAS – Comitato Regionale Federazione Regionale del Soccorso VDA – ODV, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento comprensiva degli allegati citati alla precedente lettera hh), per l'espletamento delle attività di soccorso e trasporto socio-sanitario nell'ambito del sistema sanitario di emergenza-urgenza dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e conseguente approvazione della spesa necessaria;
- kk) Preso atto del parere espresso dalla S.C. Programmazione Bilancio e Controllo di Gestione;
- ll) Visto il bilancio preventivo economico annuale per l'esercizio economico finanziario 2023;

- mm) Dato atto che il presente provvedimento rispetta i vincoli giuridici ed economici di cui alla D.G.R. 72/2023;
- nn) Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di avviare nel più breve tempo possibile gli esiti della co-progettazione nell'ambito del sistema dell'emergenza-urgenza;
- oo) Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 5/2000 e successive modifiche;
- pp) Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 5/2000 e successive modifiche;

DELIBERA

- 1) di approvare, a parziale sanatoria, richiamando le ragioni tutte esplicitate nelle premesse, che costituiscono l'enunciazione dei presupposti e dei motivi su cui si fonda il presente provvedimento, l'allegato testo di convenzione da stipulare con ANPAS Comitato Regionale Federazione Regionale del Soccorso VDA – ODV, per l'espletamento delle attività di soccorso e trasporto socio-sanitario nell'ambito del sistema sanitario di emergenza-urgenza dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per il triennio 2023/2025;
- 2) di precisare che l'attività di cui trattasi ed oggetto della stipulanda convenzione risponde alle seguenti caratteristiche in osservanza della giurisprudenza richiamata nelle premesse:
 - esclusivo scopo solidaristico;
 - gratuità delle prestazioni degli aderenti e mero rimborso delle spese per le attività prestate in regime di convenzionamento con l'Ente Pubblico;
 - carattere prevalente delle prestazioni volontarie degli associati, con apporto di personale dipendente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o per qualificare o specializzare l'attività svolta;
 - la convenzione contiene disposizioni dirette a garantire un'adeguata organizzazione delle attività oggetto della convenzione stessa, al fine di poter dare risposte certe alle domande di soccorso e trasporto sanitario;
 - la convenzione prevede forme di verifica e di controllo delle prestazioni, nonché delle modalità di rimborso delle spese effettivamente sostenute;
- 3) di dare atto che ANPAS provvederà a garantire le coperture dei lotti 4-5-6-7-8-9-10-11-12, così come previsto dal verbale di cui alla lettera hh) delle premesse, a seguito della co-progettazione relativamente alle varie sedi di soccorso, con la precisazione che sarà necessario procedere all'assunzione di alcuni autisti soccorritori e che conseguentemente l'incremento della copertura totale dei lotti avverrà progressivamente ed avrà piena attuazione entro la prima metà del 2023;
- 4) di quantificare in euro 835.228,00= la spesa relativa al corrente anno 2023 derivante dalla stipula dell'allegata convenzione;

- 5) di approvare ed impegnare la spesa presunta di euro 835.228,00= imputandola al conto economico 3100429 “Contributi associazioni di volontariato” del bilancio di previsione dell'Azienda USL per l'anno 2023, secondo il seguente dettaglio:

SPESE CORRENTI COSTI DIRETTI A CARICO ANPAS SOGGETTIA RIMBORSO	€ 332.650,00	SUB 1
SPESE CORRENTI GENERALI A CARICO ANPAS SOGGETTE A RIMBORSO	€ 264.120,00	SUB 2
INVESTIMENTI	€ 238.458,00	SUB 3
TOTALE	€ 835.228,00	

6) di rinviare a successivo provvedimento deliberativo, a cura della S.C. Coordinamento Amministrativo delle Aree della Prevenzione Territoriale ed Ospedaliera, l'impegno della spesa per la copertura dei costi relativi alle voci di spesa a gestione diretta dell'Azienda USL;

7) di stabilire che alla liquidazione della spesa provvederà l'ufficio preposto della S.C. Coordinamento Amministrativo delle Aree della Prevenzione Territoriale ed Ospedaliera, previo riscontro di regolarità delle spese sostenute e debitamente documentate;

8) di dare atto che il presente provvedimento rispetta i vincoli giuridici ed economici di cui alla D.G.R. 72/2023;

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni evidenziate in premessa.

IL DIRETTORE GENERALE

DR. MASSIMO UBERTI

CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
SOCCORSO E TRASPORTO SOCIO-SANITARIO NELL'AMBITO DEL
SISTEMA SANITARIO DI EMERGENZA-URGENZA DELL'AZIENDA
U.S.L. DELLA VALLE D'AOSTA

TRA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (codice fiscale n. 91001750073), con sede legale in Aosta - Via G. Rey 1, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Massimo Uberti domiciliato per la carica in via Guido Rey 1, di seguito indicata come "AUSL"

E

ANPAS Comitato Regionale – Federazione Regionale Soccorso VDA - ODV (codice fiscale n. 91022530074), nel seguito indicata ANPAS VDA con sede legale in Loc. La Croix-Noire n. 67 11020 Saint Christophe (AO) rappresentata dal Presidente Dr. Massimo Pesenti Campagnoni, domiciliato per la carica presso la sede di ANPAS

PREMESSO CHE

- ◆ il Codice del Terzo Settore del D.lgs. n. 117 del 03.07.2017 prevede:
 - all'art. 56 al comma 1, che le amministrazioni pubbliche di cui
 - all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
 - possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le
 - associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro Unico
 - Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), convenzioni finalizzate allo
 - svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse
 - generale;

al comma 2 dello stesso art. 56, che le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;

all'art. 57, che i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia.

◆ Con decreto del Presidente della Repubblica 27-03-1992, è stato emanato l'atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di emergenza sanitaria;

◆ Con decreto del Ministero della Sanità 11-04-1996, è stato approvato l'Atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del D.P.R. 27-03-1992;

◆ L'art. 5, comma 3 del predetto D.P.R. e l'art. 35bis della L.R. 5/2000 e s.m.i., stabiliscono che, ai fini dell'attività di soccorso sanitario e di trasporto infermi e feriti, le A.S.L. possono avvalersi del concorso di enti, associazioni e soggetti privati, in possesso di autorizzazione sanitaria;

◆ La Legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria) definisce per:

a) emergenza sanitaria, una situazione patologica di drammatica gravità, ad insorgenza improvvisa e a rapida evoluzione, tale da compromettere la

sopravvivenza del soggetto e da imporre un intervento immediato ed appropriato per il sostegno delle funzioni vitali;

b) urgenza sanitaria, una condizione patologica critica per la quale, pur non esistendo un immediato pericolo di vita, è necessario un intervento assistenziale-terapeutico e di trasporto entro breve tempo;

c) trasporto sanitario programmabile, un'attività non urgente finalizzata alla movimentazione con mezzi idonei destinata, di norma, al trasferimento di persone non altrimenti trasportabili, con impiego di personale adeguatamente addestrato

◆ L'art. 5 comma 4. della L.R. 4/2008 stabilisce che l'Azienda USL, per lo svolgimento delle funzioni attribuitele, si avvale:

a) del personale e dei mezzi di soccorso del servizio sanitario regionale e della struttura di elisoccorso;

b) del personale, delle sedi e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato del soccorso, iscritte nella corrispondente sezione del registro regionale di cui all'articolo 6 della [L.R. 22 luglio 2005, n. 16](#) “Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla [legge regionale 21 aprile 1994, n. 12](#) (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali [6 dicembre 1993, n. 83](#), e [9 febbraio 1996, n. 5](#).” sulla base di apposita convenzione in modo da perseguire una strategia di capillarità dell'attività di soccorso e trasporto sanitario;

c) del personale della Croce Rossa Italiana (CRI) autorizzato sulla base di apposita convenzione;

d) del personale di altri enti privati autorizzati sulla base di apposita convenzione.

◆ la deliberazione della Giunta Regionale n. 1054 del 4 agosto 2016 ha approvato la regolamentazione dei trasporti sanitari programmati e la definizione del sistema tariffario dei trasporti sanitari di soccorso, di elisoccorso e programmati;

◆ la deliberazione della Giunta Regionale n. 159 del 22/02/2021 ha approvato le disposizioni in merito al soccorso sanitario e al trasporto di infermi e feriti con autoambulanza, ai sensi dell'art. 35Bis della legge regionale 5/2000 e ha revocato la D.G.R. 2843/2009 e la D.G.R. 15/2013;

◆ la deliberazione della Giunta Regionale n. 3428 del 30/11/2007 ha emanato le disposizioni all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento permanente del personale operante nel sistema regionale dell'emergenza-urgenza, prevedendo, nell'Allegato E, la regolamentazione delle attività dei volontari del soccorso;

◆ L'art. 17 (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi) comma 1 del D.lgs 50/2016, esclude dall'applicazione delle disposizioni del codice stesso, tra gli altri, i servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli, se forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, identificati da una serie di codici tra i quali il codice 85143000-3 servizi di ambulanza ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

◆ una ormai prevalente giurisprudenza (per tutte: sentenza Consiglio di

Stato sez III n. 3208 del 26/06/2015 e Corte di Giustizia Europea V Sez. 28/01/2016), dopo numerose sentenze scaturite da contenziosi conseguiti all'affidamento diretto di detti servizi ad organizzazioni di volontariato, afferma la legittimità del convenzionamento diretto, che prescinde da forme di pubblicità e da valutazioni comparative, in virtù del privilegio dei principi di universalità e solidarietà, nonché delle ragioni di efficienza economica e di adeguatezza, in presenza di un contesto normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni che contribuisca a una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio;

- ◆ La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 21 marzo 2019 che introduce un'ulteriore distinzione all'interno della tipologia dei trasporti in ambulanza, precisando quanto segue:
“L'articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella deroga da esso prevista all'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici l'assistenza prestata a pazienti in situazione di emergenza in un veicolo di soccorso da parte di un paramedico/soccorritore sanitario, di cui al codice CPV [Common Procurement Vocabulary (vocabolario comune per gli appalti pubblici)] 75252000-7 (servizi di salvataggio), nonché il trasporto in ambulanza qualificato, comprendente, oltre al servizio di trasporto, l'assistenza prestata a pazienti in un'ambulanza da parte di un soccorritore sanitario coadiuvato da un aiuto soccorritore, di cui al codice CPV 85143000-3

(servizi di ambulanza), a condizione, con riferimento a detto trasporto in ambulanza qualificato, che esso sia effettivamente assicurato da personale debitamente formato in materia di pronto soccorso e che riguardi un paziente per il quale esiste un rischio di peggioramento dello stato di salute durante tale trasporto.”

DATO ATTO CHE

❖ L'AUS.L intende avvalersi del concorso delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nell'apposita sezione del registro previsto dall'art. 6 della L.R. 16/2005, ed in particolare di ANPAS VDA iscritta nel registro regionale del volontariato Valle d'Aosta dal 27/07/1992 con decreto n. 714 ai fini delle attività di soccorso sanitario di esclusiva competenza del Servizio Sanitario Regionale e iscritta al RUNTS con Provvedimento Dirigenziale dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali n. 113 in data 13/01/2023 e facente parte integrante di rete associativa Nazionale ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. 117/07;

❖ l'attività oggetto della stipulanda convenzione deve rispondere alle seguenti caratteristiche in osservanza della giurisprudenza sopra richiamata:

- esclusivo scopo solidaristico;

- gratuità delle prestazioni degli aderenti e mero rimborso delle spese per le attività prestate in regime di convenzionamento con l'Ente Pubblico;

- carattere prevalente delle prestazioni volontarie degli associati, con apporto di personale dipendente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o per qualificare o specializzare l'attività svolta;

- oggetto coerente con la normativa vigente e con le interpretazioni

giurisprudenziali sopra richiamate;

- ❖ la convenzione deve contenere disposizioni dirette a garantire un'adeguata organizzazione delle attività oggetto della convenzione stessa, al fine di poter dare risposte certe alle domande di trasporto infermi, soccorso sanitario e attività di supporto in caso di maxi-emergenze ed emergenze non convenzionali, nel rispetto dei diritti degli utenti;
- ❖ la convenzione deve prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di rimborso delle spese effettivamente sostenute;
- ❖ il testo della presente convenzione è conforme alle norme nazionali e regionali, particolari e di settore, che regolano il ruolo del Volontariato a complemento della attività istituzionale dell'Ente Pubblico;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto della convenzione

L'AUSL si avvale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. 27 marzo 1992 e successivi provvedimenti applicativi nel rispetto della normativa regionale e delle vigenti disposizioni regionali, del concorso di ANPAS VDA per l'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto sanitario nell'ambito territoriale di competenza, al fine di assicurare un'adeguata risposta alle esigenze istituzionali del sistema dell'emergenza-urgenza regionale, garantendo l'appropriatezza, la sicurezza e l'equità di accesso ai servizi primari e secondari secondo protocolli operativi che saranno concordati tra i Responsabili del Dipartimento Emergenza Rianimazione

e Anestesia (D.E.R.A.) dell'AUSL e il Responsabile di ANPAS VDA.

Elementi essenziali della presente convenzione sono:

A) La definizione dei “Livelli di Servizio”.

La qualità e l’efficienza dei “Livelli di Servizio” si concretizzano in un’adeguata programmazione nelle turnazioni in termini di soccorso, di trasporto sanitario , nonché in interventi di maxi-emergenza e emergenze non convenzionali secondo gli indirizzi operativi previsti nel Piano Regionale di Intervento Sanitario in Emergenza.

L’individuazione dei livelli di servizio deve essere funzionale alle esigenze del territorio di competenza dell’AUSL, ad integrazione di quanto istituzionalmente compete all’AUSL stessa, in relazione ai bisogni espressi dalla popolazione valdostana residente ed ai flussi turistici.

I “Livelli di Servizio” relativi al soccorso e trasporto sanitario concernenti il presente accordo, sono quelli definiti dal percorso di co-progettazione tra l’Azienda USL e ANPAS VDA riferito ai Lotti 4-5-6-7-8-9-10-11-12, che costituiscono livelli minimi da garantire, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 17.

Eventuali criticità del sistema saranno oggetto di confronto nell’ambito del gruppo paritetico di lavoro di cui all’art. 16, ferme restando le dinamiche evolutive dell’assetto organizzativo delle ODV opportunamente e tempestivamente documentato;

B) La definizione dei Lotti

Lotto 4 - Primari alta valle (zona La Thuile, Courmayeur, Morgex e Saint Pierre):

- **parziale copertura Progetto Aree Interne:**

- dal lunedì alla domenica dalle ore 7,00 alle ore 19,00 ODV Cogne e Saint Pierre;

- **Guardia Attiva serale:**

- MER dalle ore 20,00 alle ore 01,00 – ODV Courmayeur

- MAR – GIO dalle ORE 19,00 alle ore 24,00 – ODV La Thuile

- SABATO dalle ore 19,00 alle ore 24,00 – ODV Morgex

- **ODV Saint Pierre** si è resa disponibile a partecipare al **Progetto Aree**

Interne con le seguenti coperture:

- VENERDI' dalle ore 19,00 alle ore 24,00 c/o la sede di Saint Pierre

- SABATO dalle ore 8,00 alle ore 20,00 c/o la sede di Saint Pierre

- eventuale disponibilità di 2 serate soccorso/settimana aggiuntive dalle ore 16,00 alle ore 24,00

- **disponibilità TURNI SECONDARI (Saint Pierre):**

- navetta trasporti secondari lunedì e martedì dalle ore 13,00 alle ore 19,00

- mercoledì per servizi fuori valle dalle ore 7,00 fino a termine servizi.

- Il **Progetto Aree Interne** coprirà il sabato dalle ore 20,00 alle ore 8,00 con personale ANPAS a Saint Pierre.

Lotto 5: Primari media-bassa valle (zona tra Saint Marcel e Pont Saint Martin):

- un equipaggio di soccorso e di trasporto con ambulanza dal lunedì al venerdì nella fascia serale dalle ore 19,00 alle ore 24,00;

- un equipaggio di soccorso e di trasporto con ambulanza dalle ore 24,00 del venerdì alle ore 24,00 della domenica.

Lotto 6: Primari Valtournenche

CO-PROGETTAZIONE: prevista l'assunzione di 3 OTSE FTE

- un equipaggio di soccorso e trasporto con ambulanza:
- turno 11,00 – 19,00 (8 ore) con personale dipendente 365 giorni
- turno 19,00 – 24,00 (5 ore) **reperibilità** con personale volontario
- eventuale disponibilità: copertura LUN e MAR dalle ore 13,00 alle ore 24,00 con volontari o equipaggi misti volontari-dipendenti.

Lotto 7: Primari Valle di Ayas

CO-PROGETTAZIONE: prevista l'assunzione di 2 OTSE FTE

- turno di di soccorso e di trasporto con ambulanza H24 – 7/7 turni di guardia attiva.

Lotto 8: Primari Valle del Lys

CO-PROGETTAZIONE: prevista l'assunzione di 4 OTSE FTE

- turno di soccorso e trasporto con ambulanza guardia attiva 8H – 7/7 - fascia oraria 10,00 – 18,00;
- turno di soccorso e trasporto con ambulanza guardia attiva il giovedì dalle ore 20,00 alle ore 05,00.

Lotto 9: Primari Valle di Champorcher

- un equipaggio di soccorso e trasporto con ambulanza reperibilità H24 – 7/7 – personale volontario.

Lotto 10 e 11: Trasporti secondari per pazienti barellati 1 – 2

• **CO-PROGETTAZIONE COPERTURA ANPAS VDA LOTTO 10:**

Lunedì 7,00 – 13,00 13,00 – 19,00

Martedì 7,00 – 13,00 13,00 – 19,00

Mercoledì 7,00 – 13,00

Giovedì 7,00 – 13,00 13,00 – 19,00

Venerdì 7,00 – 13,00

Sabato 7,00 – 13,00

• **CO-PROGETTAZIONE COPERTURA ANPAS LOTTO 11**

Giovedì 13,00 – 19,00

Lotto 12; trasporti secondari per pazienti non barellati e/o materiale biologico – CO-PROGETTAZIONE COPERTURA ANPAS solo con personale volontario

Lunedì – mercoledì – venerdì copertura fasce orarie 6,30 – 8,30/12,00 – 14,00

Martedì – giovedì – sabato copertura fasce orarie 6,00 – 8,00/11,30 – 14,30.

Per la più ampia copertura possibile delle necessità dell'azienda USL si prevede l'assunzione di 9 OTSE FTE (full time equivalent).

ART. 2

Disciplina e oggetto del rapporto

Il rapporto tra l'AUSL e ANPAS VDA è regolato dalle clausole della presente convenzione e, per quanto non previsto, dalle prescrizioni disciplinate in materia dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Ad ANPAS VDA sono affidati i livelli di servizio descritti nei Lotti citati al precedente art. 1 presso le postazioni sede delle Organizzazioni di Volontariato aderenti ad ANPAS VDA e/o presso postazioni individuate dalla S.S. Centrale Operativa Soccorso Sanitario e Emergenza Territoriale sulla base delle esigenze di ottimizzazione dei servizi, secondo le valutazioni effettuate dal Dipartimento Emergenza, Rianimazione e Anestesia dell'Azienda U.S.L.

ANPAS VDA si impegna a recepire ed applicare puntualmente, entro un massimo di 60 giorni, i protocolli operativi di volta in volta emanati

dall'AUSL e condivisi. Nel caso di oneri aggiuntivi, sopravvenuti a seguito dell'applicazione delle norme e dei protocolli di cui sopra e non preventivati, l'AUSL si impegna ad una oggettiva valorizzazione degli stessi al fine del rimborso. ANPAS VDA si avvale, per l'espletamento di dette attività di personale volontario regolarmente iscritto alle Associazioni di Volontariato associate, il quale possiede tutti i requisiti formativi, tecnici e professionali richiesti e previsti dalla normativa vigente alla data della stipula del presente accordo e di idonei automezzi e autoambulanze conformi alla normativa statale vigente in materia.

ANPAS VDA, previo espletamento di selezione, si avvarrà altresì di personale dipendente, come previsto dalla co-progettazione fino ad un numero massimo di 9 OTSE FTE, in possesso di tutti i requisiti formativi, tecnici e professionali richiesti e previsti dalla normativa vigente alla data della stipula del presente accordo.

Al fine della corretta applicazione della presente convenzione, il contraente nomina Responsabile il Dr. Massimo Pesenti Campagnoni

l'AUSL nomina Responsabile il Dr. Luca Cavoretto.

ART. 3

Prestazioni di soccorso e di trasporto – equipaggi e gestione delle chiamate

Le prestazioni di soccorso e trasporto sanitario oggetto della presente convenzione sono quelle disciplinate dalla L.R. 4/2008 e s.m.i., dalla D.G.R. 1054/2016 e dalle eventuali successive modifiche e integrazioni che interverranno nel periodo di vigenza della convenzione e che si intenderanno automaticamente recepite.

La Centrale Operativa Soccorso Sanitario e Emergenza Territoriale coordina i servizi di emergenza sanitaria e trasporto infermi di cui alla presente convenzione sul territorio regionale.

ANPAS VDA assicura la piena disponibilità dell'equipaggio di soccorso esclusivamente per la Centrale unica del Soccorso per tutto l'orario concordato; durante tale fascia oraria l'equipaggio non può essere impiegato per servizi non richiesti dalla centrale Unica del Soccorso.

ANPAS VDA assicura la disponibilità dell'equipaggio dei trasporti sanitari all'ufficio Trasporti Secondari per tutto l'orario concordato; durante tale fascia oraria l'equipaggio, se abilitato al soccorso, può essere impiegato per servizi richiesti dalla Centrale Unica del Soccorso.

La composizione minima degli equipaggi autorizzati deve essere differenziata in base alla tipologia di intervento, secondo quanto disposto dall'art. 4 della D.G.R. 159/2021, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 5 della medesima D.G.R. i cui contenuti si richiamano integralmente.

Nell'erogazione delle suddette prestazioni ANPAS VDA si atterrà alle seguenti regole:

A) effettuare tutti gli interventi sanitari concordati nei livelli di servizio derivanti dall'affidamento dei lotti così come esplicitati e descritti all'Art. 1;

B) utilizzare, prima di ogni turno/servizio, apposite check list, anche di tipo digitale, di verifica sia del materiale, sia delle attrezzature dei mezzi di soccorso previste dalla vigente normativa, sia dell'efficienza operativa del mezzo, nonché verificare le scadenze dei farmaci, dei dispositivi medici, del materiale sanitario, e provvedere alla rimozione e sostituzione degli stessi,

sulla base delle istruzioni operative definite dalla S.S. CUS Soccorso

Sanitario e Emergenza Territoriale;

C) ai sensi dell'art. 6 della D.G.R. 159/2021, durante il trasporto con ambulanza, l'unico responsabile della conduzione del mezzo, delle decisioni rispetto al numero degli occupanti nonché il rispetto del Codice della strada è il conducente del veicolo che deve attenersi ai protocolli specifici definiti dall'AUSL e rispondere dei danni che può causare ad altri, ivi compresi gli occupanti sia del vano guida sia di quello sanitario, fatto salvo l'obbligo di copertura assicurativa;

D) il personale sanitario che opera sul mezzo dovrà attenersi, limitatamente alle procedure di conduzione del mezzo, alle decisioni del conducente e, per le procedure sanitarie, alle indicazioni della Centrale Unica del Soccorso 118.

La responsabilità degli atti sanitari è di competenza del personale medico o, in assenza di questo, del personale infermieristico presente sul mezzo, oppure, in assenza di personale sanitario, è di competenza del personale che in quel momento opera sul mezzo nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi protocolli di attività e di specifica delega del personale sanitario operante presso la Centrale unica del Soccorso 118, limitatamente ad azioni salvavita;

E) uno dei soccorritori ha il ruolo di capo equipaggio cui compete la responsabilità della gestione dell'equipaggio nonché degli eventi ad essi affidati dalla Centrale Unica del Soccorso 118;

F) gli spostamenti devono essere effettuati seguendo il percorso più breve e idoneo, salvo nei casi in cui la situazione oggettiva del traffico o della viabilità consigli, anche in rapporto alle condizioni sanitarie o di sicurezza del

trasportato, la scelta di un percorso alternativo che risponda comunque ai criteri di credibilità operativa;

G) i mezzi saranno dotati di apposite schede di intervento sulle quali dovranno essere riportati tutti i dati dell'attività svolta durante le operazioni di soccorso. La responsabilità della compilazione delle stesse è di pertinenza del capo equipaggio;

H) al termine del servizio espletato, ANPAS VDA si impegna alla corretta compilazione/archiviazione di tutti i dati relativi ad ogni intervento di soccorso e trasporto sanitario, o quant'altro preveda l'utilizzo dei mezzi e del personale di ANPAS VDA. L'archiviazione del servizio prevede l'utilizzo cartaceo o elettronico. In ogni caso ANPAS VDA si impegna a:

- riportare i dati sintetici del servizio;
- compilare la SCHEDA DI SOCCORSO contenente i dati dell'evento completa dei campi previsti dal sistema informativo previsto dalle norme nazionali e locali di cui copia deve essere consegnata in Pronto Soccorso perché diventi parte integrante della cartella clinica del paziente;
- registrare i servizi svolti e archivarli mensilmente.

La corretta compilazione degli stessi è di competenza del Capo equipaggio. Il legale rappresentante di ANPAS VDA ha la responsabilità di vigilare sulla corretta archiviazione e protezione dei dati. Con cadenza trimestrale ANPAS VDA trasferirà all'AUSL i dati oggetto del rapporto convenzionale.

ANPAS VDA ha il divieto di ricevere e gestire in proprio chiamate di soccorso sanitario che rivestono il carattere di urgenza e/o emergenza, e ha il dovere di invitare l'utenza a rivolgersi al numero unico "112" e ha altresì il

divieto di pubblicizzare il proprio recapito telefonico come referente diretto per l'emergenza-urgenza sanitaria.

Tipologie

1. Trasporto d'urgenza con assistenza sanitaria.

Riguarda le seguenti categorie:

a) soccorso e trasporto disposto dalla S.S. Centrale Operativa 118 Soccorso Sanitario e Emergenza Territoriale dal luogo dell'emergenza sanitaria ai presidi ospedalieri di Aosta o, in relazione alle condizioni cliniche del soggetto, ad altra struttura ospedaliera pubblica di altra regione indicata dalla suddetta Struttura Operativa;

b) trasferimento disposto dalla S.S. Centrale Operativa 118 Soccorso Sanitario e Emergenza Territoriale, d'intesa con la struttura sanitaria pubblica interessata, ad altra struttura pubblica o privata accreditata di altra regione o Paese UE in relazione alle condizioni cliniche del soggetto.

2. Trasporti sanitari non urgenti o programmati di cui all'allegato A alla D.G.R. 1054/2016.

ANPAS VDA si impegna ad effettuare gli interventi di soccorso o di trasporto disposti dalla S.S. Centrale Operativa 118 Soccorso Sanitario e Emergenza Territoriale in conformità a quanto previsto dalla presente convenzione.

In caso di trasporto d'urgenza con assistenza sanitaria, le decisioni in ordine alle prestazioni e all'ospedale competente sono prese dal medico dipendente o convenzionato con l'AUSL in servizio sull'ambulanza di concerto con la S.S. Centrale Operativa 118 Soccorso Sanitario e Emergenza Territoriale e con gli operatori sanitari della struttura di destinazione, nonché, in caso di trasporto da ospedale ad ospedale, con i sanitari della struttura di provenienza.

In caso di trasporto d'urgenza senza assistenza sanitaria, le direttive e/o le decisioni di cui al precedente comma dovranno essere prese dal medico della Centrale Operativa 118 Soccorso Sanitario e Emergenza Territoriale o di automedica debitamente in contatto con l'ambulanza al fine di impartire specifiche disposizioni sulla destinazione del paziente o fornire indicazioni in merito al “rendez-vous”.

3. Prestazioni a carico degli assistiti.

Queste riguardano le prestazioni identificate dalla D.G.R. 1054/2016 allegato A, punto 3, secondo le tariffe stabilite dall'allegato B della stessa deliberazione. ANPAS VDA è autorizzata e titolata a gestire direttamente le chiamate per i servizi identificati all'allegato A) punto 3) della D.G.R. 1054/2016, fermo restando che detti servizi devono essere tempestivamente comunicati alla Centrale Unica del Soccorso al fine di garantire il costante monitoraggio dei mezzi e degli equipaggi in servizio e non devono compromettere i livelli di servizio concordati.

ART. 4

Maxiemergenza

ANPAS VDA e l'AUSL danno atto che, per quanto concerne il piano logistico ed operativo per far fronte a qualsiasi tipo di maxiemergenza ci si atterrà a quanto stabilito nel piano regionale di Protezione Civile in vigore alla data dell'evento ed alle norme disciplinanti le specifiche competenze.

ART. 5

Servizi aggiuntivi – disponibilità extra-lotti

Lotto 4 – Primari alta valle (zona La Thuile, Courmayeur, Morgex e Saint Pierre):

L'ODV di Cogne si è resa disponibile a partecipare al Progetto Aree Interne

ad integrazione delle turnazioni con OTSE con le seguenti coperture:

- n. 5 turnazioni di soccorso e di trasporto dalle ore 7,00 alle ore 19,00 in guardia attiva;
- n. 9 turnazioni di soccorso e di trasporto dalle ore 19,00 alle ore 7,00 in guardia attiva;
- reperibilità “a chiamata” per le patologie tempo-dipendenti, su attivazione della CUS per un evento di emergenza sanitaria all'interno del lotto 4 e la risorsa operativa in guardia attiva in loco sia già impegnata in altro intervento.

Lotto 5 Primari media/bassa valle (zona tra Saint Marcel e Pont Saint Martin)

Le seguenti integrazioni costituiscono un valore aggiunto all'operatività del lotto 5 al fine di erogare la più ampia copertura del territorio da parte delle organizzazioni presenti. Ad integrazione dei turni programmati in co-progettazione saranno attivate ulteriori risorse sul territorio nelle giornate e fasce orarie di seguito indicate:

- 1° - 2° e 4° mercoledì del mese dalle ore 19,00 alle ore 24,00 (1° ODV Montjovet – 2° e il 4° ODV Mont Rose)
- giovedì dalle ore 19,00 alle ore 24,00 (ODV Saint Marcel)
- 1° e 3° venerdì del mese dalle ore 20,00 alle ore 8,00 (sabato mattina ODV Verrès)
- sabato dalle ore 20,00 alle ore 8,00 (domenica mattina ODV Verrès)
- sabato dalle ore 14,00 alle ore 24,00 (ODV Saint Marcel).

Lotto 7 Primari Valle di Ayas

- un equipaggio di soccorso e di trasporto con ambulanza di OTS con turni di guardia attiva in supporto alle turnazioni vacanti sul lotto 7 dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e/o dalle ore 20,00 alle ore 8,00.

Lotto 8 Primari Valle del Lys

- reperibilità a chiamata per patologie tempo-dipendenti su attivazione della CUS per un evento di emergenza sanitaria all'interno del lotto 8 e la risorsa operativa in guardia attiva in loco sia già impegnata in altro intervento.

Per reperibilità patologie tempo-dipendenti si intende: l'attivazione dell'ODV da parte della Centrale operativa per situazioni di emergenza-urgenza non differibili risultanti dal triage telefonico, in assenza di risorse in turni in loco. L'ODV si attiva per reperire un equipaggio nel più breve tempo possibile al fine di prestare il primo soccorso in attesa dell'arrivo e/o rendez-vous con la risorsa più idonea oppure anche per il rendez-vous con l'elisoccorso.

L'attivazione delle risorse avviene su numero appositamente dedicato.

ART. 6

Personale

Per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione ANPAS VDA potrà avvalersi di:

- 1) personale volontario iscritto alle Associazioni federate ANPAS VDA;
- 2) personale volontario temporaneamente aggregato proveniente da altre realtà valdostane;

3) personale volontario temporaneamente aggregato proveniente da realtà extra-regionali, come previsto dall'art. 7 dell'Allegato E della D.G.R. n. 3428 del 30 novembre 2007;

4) personale assegnato dal Servizio Civile Universale;

5) soggetti che, avendo beneficiato del prestito sociale d'onore provvedono ad affrancarsi dall'impegno assunto con l'impiego di parte del proprio tempo libero in attività a ricaduta sociale, ai sensi della L.R. 3/2015;

6) soggetti che assolvono compiti previsti dalla normativa riguardante servizi di pubblica utilità ex art. 186 comma 9bis del D.Lgs. 285/1992.

Il personale di cui sopra potrà essere impiegato in attività logistica nell'ambito di ANPAS VDA, di trasporto con macchina e/o pulmino (sempre che l'attività rientri nei livelli di servizio di cui alla presente convenzione), di soccorso e/o trasporto infermi: in questi ultimi casi sono tassativi i requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, in particolare, a seconda della qualifica posseduta, il personale abilitato potrà svolgere esclusivamente le funzioni indicate dalla D.G.R. 1054 /2016 e 3428/2007 e eventuali successive modificazioni e integrazioni.

ANPAS VDA potrà altresì avvalersi di personale volontario in possesso di specifiche competenze di tipo sanitario, qualora in possesso dei titoli abilitanti alle professioni sanitarie e infermieristiche (legge 43/2006) e dell'iscrizione all'Albo, potrà esercitare, nelle attività di soccorso e trasporto infermi, attività sanitaria di competenza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 07/03/1992 e dei protocolli operativi in esso citati.

Al fine di accrescere le proprie competenze professionali, la preparazione tecnica e le capacità relazionali indispensabili e utili al sistema

dell'emergenza-urgenza, il personale potrà seguire, compatibilmente con i posti disponibili, percorsi formativi, di training, di re-training organizzati dall'Azienda USL.

Per il personale di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo, vengono considerati equipollenti i percorsi formativi definiti da altre regioni per simili attività.

I volontari devono anche essere in possesso della certificazione BLS-D per l'uso del defibrillatore e dell'autorizzazione rilasciata dall'AUSL di appartenenza.

Gli elenchi complessivi del personale dovranno essere costantemente aggiornati e potranno essere in qualsiasi momento verificati mediante richiesta da parte del personale dell'AUSL.

Personale dipendente amministrativo e tecnico.

Visto il percorso di co-progettazione condiviso tra l'AUSL e ANPAS VDA, l'AUSL riconosce ad ANPAS VDA, oltre ai costi sostenuti per il personale amministrativo già dipendente, i costi sostenuti per l'assunzione di - n. 9 operatori tecnici con mansione di autista soccorritore con contratto di lavoro full time con inquadramento alla categoria C, pos. 2, così come previsto dal C.C.N.L. ANPAS.

La dotazione organica amministrativa e tecnica non potrà subire variazioni quali-quantitative in aumento durante tutto il periodo di vigenza della convenzione.

L'AUSL riconosce i costi riferiti alla retribuzione, agli oneri riflessi, al TFR di competenza che verranno rapportati alle ore effettivamente svolte per le attività oggetto della presente convenzione. L'attività convenzionata è svolta nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi e dagli altri atti normativi già

emanati o che saranno emanati in materia, dalle direttive nazionali e regionali e dalla presente convenzione. Per l'utilizzo delle risorse di cui sopra l'AUSL procederà al finanziamento ai sensi del successivo articolo 19.

ART. 6

Definizione dei profili di posto

ANPAS VDA individua profili di posto in relazione alle diverse tipologie di attività svolte dal personale:

- PERSONALE VOLONTARIO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E LOGISTICA
- PERSONALE VOLONTARIO ADDETTO AL SOCCORSO E TRASPORTO INFERMI SIA CON RUOLO DI CAPO EQUIPAGGIO – 1° SOCCORRITORE CHE DI SECONDO SOCCORRITORE A.V.T.S. E A.V.T.S.S.
- PERSONALE VOLONTARIO ADDETTO AI SERVIZI DI UTENTI NON BARELLATI
- PERSONALE VOLONTARIO ABILITATO ALLE PROFESSIONI SANITARIE
- PERSONALE VOLONTARIO IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI MAXIEMERGENZA O EVENTI MAGGIORI
- PERSONALE AMMINISTRATIVO DIPENDENTE
- PERSONALE AUTISTA SOCCORRITORE DIPENDENTE.

La definizione dei profili di posto, oltre a rispondere all'obiettivo della miglior organizzazione dell'attività, costituisce l'indicazione di riferimento ai fini degli adempimenti in materia assicurativa, della formazione e dell'aggiornamento permanente.

ANPAS VDA si impegna a:

1. garantire che, ai sensi dell'art. 10 dell'Allegato E alla D.G.R. 3428/2007, per le attività di trasporto e/o di soccorso/assistenza manifestazioni, su ogni mezzo di soccorso vi sia la presenza minima di due volontari in possesso della qualifica di Operatore addetto al Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza T.S.S.A., secondo la vigente normativa regionale, di cui almeno uno in regola con l'autorizzazione all'uso del DAE. L'equipaggio così previsto potrà essere integrato da una terza unità – volontario di prima iscrizione (terzo componente di equipaggio);

2. garantire che uno dei componenti ricopra ufficialmente il ruolo di Capo Equipaggio;

3. garantire che il personale in servizio sulle ambulanze seguirà i corsi di formazione e aggiornamento permanente di cui alla D.G.R. 3428/2007 e successive disposizioni, anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della citata legge regionale sul volontariato e dall'art. 5 della L.R. n. 4 del 06/04/2008 e art. 12 punto 5 della citata legge;

4. garantire che alla guida delle ambulanze per attività di soccorso provveda un autista in possesso della qualifica di Operatore addetto al Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza T.S.S.A. e che deve avere, patente idonea conseguita da almeno tre anni (come previsto dal codice della strada per la guida dei mezzi di soccorso); esperienza di guida di ambulanze, per i servizi di trasporto, di almeno sei mesi e deve possedere un'adeguata conoscenza della zona di operatività;

5. garantire che il personale in servizio seguirà i corsi di aggiornamento straordinario organizzati dal contraente e coerenti rispetto alle attività

disciplinate dalla presente convenzione, di concerto con altre istituzioni pubbliche o private al fine di ottimizzare i livelli qualitativi;

6. garantire che a bordo delle ambulanze e di qualunque altro mezzo facente parte del sistema territoriale dell'emergenza-urgenza sanitaria venga utilizzato personale che risulti iscritto nei propri registri e sia in regola con i requisiti di idoneità richiesti all'atto dell'iscrizione nel registro stesso, fermo restando che, a seconda della qualifica posseduta, il volontario potrà svolgere esclusivamente le funzioni indicate dalle D.G.R. n. 3428/2007 e n. 159/2021;

7. garantire che il personale volontario sia in possesso della certificazione di idoneità psico-fisica coerentemente con lo specifico profili di posto di cui al presente articolo;

8. garantire la reperibilità di un referente cui fare riferimento in caso di emergenza per l'attivazione delle risorse locali;

9. garantire il rispetto delle norme in materia di privacy;

10. garantire che ogni volontario assicuri continuità nello svolgimento del servizio e che, oltre alle ore minime richieste dalla DGR vigente, effettui regolare servizio almeno ogni 2 mesi.

ART. 8

Obblighi nei confronti del personale

ANPAS VDA, al momento della firma della convenzione e ogniqualvolta richiesto, dovrà dimostrare di aver stipulato le seguenti polizze assicurative previste dalle norme in materia a garanzia di terzi e del personale impegnato che deve essere regolarmente iscritto nel registro delle Associazioni federate, e stipulate ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 e dell'art. 8, comma 6 della L.R. n. 16/2005. La predetta copertura assicurativa deve

risultare estesa anche ai terzi trasportati eventualmente presenti a bordo del mezzo convenzionato.

ANPAS VDA solleva l'AUSL da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura che derivino agli utenti (e loro eventuali accompagnatori) che fruiscono delle prestazioni contemplate nella presente convenzione, e a animali e cose, che possano derivare da evento ascrivibile al proprio personale e collegati all'espletamento degli interventi disposti dalla Centrale Unica del Soccorso Sanitario e Emergenza Territoriale.

L'AUSL provvede al rimborso degli oneri relativi alle seguenti polizze assicurative diversificate in base alla tipologia di attività e dei profili di posto attribuiti al personale di cui all'Art. 7, purché regolarmente iscritti nel registro del contraente, in regola con i requisiti prescritti e stipulate ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 e dell'art. 8, comma 6 della L.R. n. 16/2005:

1) polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civile verso terzi per l'esercizio delle attività di cui alla presente convenzione (assistito ed eventuali accompagnatori);

2) polizza assicurativa a copertura degli infortuni e delle malattie connesse all'attività svolta dal personale addetto alle autoambulanze;

3) rimborso delle spese sanitarie;

4) polizza assicurativa per assistenza legale.

ANPAS VDA si impegna a valutare con la Compagnia di assicurazione polizze adeguate al fine di dare appropriata garanzia al personale inquadrato nei rispettivi profili di posto e riformulare quote differenziate nell'intento di rendere più armonizzato il costo. ANPAS VDA si impegna altresì ad osservare tutte le disposizioni di legge relative ai volontari e al loro impiego. L'AUSL in

qualsiasi momento può verificare il rispetto norme in argomento applicate al personale.

ART. 9

Norme di sicurezza

Per quanto riguarda la materia della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni con impegno di ANPAS VDA a darne applicazione per quanto di competenza. Il rispetto della normativa vigente o l'adeguamento all'eventuale normativa emanata in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in vigenza della presente convenzione costituisce condizione indispensabile per la continuazione del rapporto convenzionale.

L'AUSL si impegna:

1) a fornire al personale dettagliate, chiare e precise informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività:

2) ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del personale e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione:

3) compartecipare alle spese necessarie alla dotazione di nuove divise e/o dispositivi di protezione individuali, di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/2008, acquistate a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione:

4) a fornire attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/2008.

ANPAS VDA vigila affinché il proprio personale volontario:

1) utilizzi le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D. Lgs. 81/2008;

2) sia munito di dispositivi di protezione individuale, i cui criteri di scelta in termini di livelli di performance sono condivisi tra le parti e li utilizzi conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/2008;

3) sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e qualifica;

4) indossi solo ed esclusivamente divise certificate a norma di legge nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'allegato E della D.G.R. 3428/2007 in quanto detti presidi costituiscono DPI personali, il cui utilizzo è limitato alle attività istituzionali e la cui restituzione ad ANPAS VDA deve avvenire entro 30 giorni dalla data di dimissioni, come disposto dall'art. 8, comma 2, dell'allegato E della D.G.R. 3428/2007.

Con la sottoscrizione del presente atto, l'AUSL e ANPAS VDA danno atto del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. In argomento, nel rispetto dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità.

ART. 10

Formazione e aggiornamento del personale

Le attività di formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale delle organizzazioni di volontariato operante nel sistema regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria, trovano la loro disciplina nelle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 3428 del 30/11/2007 che ne definisce gli aspetti organizzativi, i criteri di validazione dei percorsi formativi, i contenuti dei corsi di base e dell'aggiornamento e addestramento permanente.

Il personale volontario addetto alle attività disciplinate dalla presente convenzione deve aver conseguito idoneo attestato di abilitazione al trasporto e soccorso anche in emergenza. Al fine della determinazione dell'uniformità formativa dell'aggiornamento professionale del suddetto personale e, in particolar modo, per quanto riguarda l'organizzazione del sistema dell'emergenza, delle radiocomunicazioni e quant'altro possa essere di pertinenza per la migliore gestione delle attività di soccorso, i programmi formativi saranno discussi e concordati tra il Responsabile della formazione e il Responsabile della S.S. Centrale Operativa Soccorso Sanitario e Emergenza Territoriale.

In attesa dell'aggiornamento della DGR 3428 ANPAS VDA in accordo con l'AUSL continuerà ad organizzare i corsi di formazione ed aggiornamento per i volontari del soccorso, anche, eventualmente, per il tramite di soggetti esterni. Qualora venga modificata la DGR 3428 all'interno del Comitato Paritetico saranno valutate le modalità di erogazione della formazione ed eventuali oneri necessari all'attività.

ART. 11

Mezzi e attrezzature

ANPAS VDA utilizza, per il conseguimento degli obiettivi congiunti contenuti nella convenzione, oltre che le ambulanze, anche altri mezzi coerenti rispetto al livello di servizio concordato, in ottemperanza alle disposizioni della DGR n. 159 del 22/02/2021 “Approvazione di disposizioni in merito al soccorso sanitario e al trasporto di infermi e feriti con ambulanza, ai sensi dell'art. 35Bis della L.R. 5/2000. Revoca della D.G.R. 2843/2009 e della D.G.R. 15/2013”. A tal fine ANPAS VDA si impegna a garantire il pieno

utilizzo del parco automezzi, quale definito nella tabella allegata alla presente, che potrà mutare qualora i mezzi giungano a fine vita tecnica e/o in relazione a ulteriori servizi concordati e/o a esigenze sopravvenute.

La rispondenza dei mezzi sarà valutata sulla base della regolamentazione dell'AUSL prevista dalla sopracitata D.G.R. 159/2021, articolo 2, e dalla deliberazione del Direttore Generale n. 459 del 07/04/2014 "Linee guida per la definizione del limite di vita tecnica delle ambulanze di proprietà dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta e delle associazioni di volontariato". Ogni successiva variazione al parco mezzi dovrà essere concordata e comunicata, per iscritto, all'AUSL e da quest'ultima formalmente autorizzata.

La S.S. Centrale Unica del Soccorso e Emergenza Territoriale è deputata alla verifica, relativamente alla tipologia di ambulanze citate all'art. 1, comma 1^a) della D.G.R. 159/2021, delle caratteristiche tecnico meccaniche, delle attrezzature, degli allestimenti e delle dotazioni sanitarie che devono rispondere a quanto previsto dai DM 553/1987, 487/1997 e dalla direttiva europea EN1789 e rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Tale attestazione costituirà condizione per l'impiego del mezzo nelle attività istituzionali dell'AUSL per il soccorso e trasporto infermi e per l'applicazione di quanto disposto dal successivo art. 12.

Ciò premesso, ANPAS VDA si impegna a:

- all'atto dell'acquisto di automezzi, reperire la miglior offerta presente sul mercato, esclusivamente a seguito dell'espletamento delle procedure prescritte dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (ai sensi del c. 3 dell'art. 7 del D. L. n. 52 del 2012 convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94), secondo direttive impartite dall'AUSL;

- fornire quale mezzo di soccorso e di trasporto un'ambulanza o altro mezzo, attrezzata dei presidi d'uso previsti secondo la vigente normativa regionale e, tra queste, normalmente quelle di più recente immatricolazione;
- adottare esclusivamente, anche al fine della tutela assicurativa, i presidi sanitari che vadano ad integrare la dotazione standard in ottemperanza alle indicazioni tecniche impartite dalla AUSL;
- nell'esercizio delle proprie funzioni, assicurare la funzionalità, e l'affidabilità dei mezzi, delle proprie attrezzature e apparecchiature esonerando l'AUSL da ogni qualsivoglia responsabilità per il mancato o cattivo funzionamento delle stesse se le disfunzioni non vengano tempestivamente comunicate per iscritto. Le disfunzioni relative alla parte meccanica, alla carrozzeria ed alle installazioni fisse devono essere comunicate formalmente alla S.C. Tecnico, che provvederà secondo le disposizioni contenute nell'art. 12, fermo restando i rispettivi livelli di responsabilità in capo al contraente compresa la responsabilità di eventuali danni a terzi o infortuni a carico del personale del contraente, causati da attrezzature non autorizzate. Qualora venga evidenziata una violazione a detta prescrizione, il Responsabile della S.S. Centrale Operativa, Soccorso Sanitario e Emergenza Territoriale provvederà, sentito il contraente, a sospendere l'utilizzo dell'ambulanza e ad applicare le penali di cui al successivo art. 17 per mancato rispetto dei livelli di servizio concordati, fatta salva la misura correttiva di cui al punto sottostante;
- a provvedere con propri mezzi, nei limiti delle proprie disponibilità, alla sostituzione di mezzi temporaneamente guasti o non operativi;

- ad esporre sui mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio in convenzione i contrassegni del logo regionale "118" e la livrea che dovrà rispettare i requisiti della vigente normativa e del capitolato in essere;
- ad acconsentire all'eventuale installazione o fornitura, anche temporanea e a scopo di studio e sperimentazione sui mezzi individuati per il servizio, di quelle apparecchiature o attrezzature tecniche e sanitarie ritenute idonee e indicate per un miglior espletamento del servizio nel rispetto della tutela della salute degli operatori come previsto dal D.Lgs n. 81/2008. I costi di tale apparecchiature e le spese per l'installazione saranno a carico dell'AUSL;
- garantire la pulizia, sanificazione ecc. dei mezzi nel rispetto dei protocolli concordati con l'AUSL funzionali al mantenimento di un adeguato ambiente igienicamente affidabile;
- rimuovere dalle ambulanze i contrassegni 118, e la livrea e gli apparati radio in caso di cessione a terzi delle stesse e alla restituzione di eventuale attrezzatura di proprietà dell'AUSL;
- conservare agli atti tutti i Libretti dei Mezzi e i Registri dei Servizi che risultano ultimati e renderli disponibili all'AUSL se richiesti.

ART. 12

Manutenzione automezzi e attrezzature

É compito dell'Ufficio Tecnico dell'AUSL. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria per la parte relativa a motore, carrozzeria ed installazioni fisse, degli automezzi in dotazione a qualsiasi titolo al contraente, purché autorizzati ai sensi del precedente art. 11 e utilizzati nell'ambito della presente convenzione.

E' compito dell'Ufficio Tecnologie provvedere alla manutenzione delle attrezzature, dei prodotti e presidi sanitari in dotazione sugli automezzi, secondo gli standard per la manutenzione e dotazione delle attrezzature, recepiti nei protocolli operativi dell'emergenza e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati il più rapidamente possibile e, in caso di più mezzi, in base alla priorità stabilita dal contraente.

Il contraente si impegna a richiedere gli interventi di manutenzione secondo le procedure predisposte dall'AUSL.

É fatto divieto alle ODV di acquistare attrezzature in autonomia e di modificare l'assetto strutturale delle attrezzature stesse e dei presidi fissi e/o mobili sui mezzi in regime di convenzione e di effettuare interventi manutentivi in autonomia.

L'AUSL si impegna a verificare, con cadenza semestrale, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'attività di manutenzione dei mezzi e tutti i dati necessari a dimostrare il corretto utilizzo dei mezzi.

Ai fini di consentire la piena operatività e continuità di servizio l'AUSL potrà destinare una delle ambulanze/pulmini/automedica di sua proprietà alla sostituzione provvisoria dei mezzi in uso ad ANPAS VDA, qualora in avaria.

Resta in capo all'AUSL la fornitura di carburante presso i distributori convenzionati, secondo le modalità definite dal regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 16/01/2017 e il pagamento delle spese di assicurazione degli automezzi purché tali mezzi siano destinati ai servizi di cui alla presente convenzione.

Sono fatte salve e promosse tutte le iniziative attivabili da parte di ANPAS

VDA allo scopo di conseguire risparmi derivanti dalle agevolazioni fiscali che le leggi vigenti prevedono a favore delle organizzazioni di volontariato.

ART. 13

Radiocollegamenti

L'AUSL, al fine di assicurare un efficace sistema di comunicazione, fornisce ad ANPAS VDA apparati radio veicolari e/o portatili completi di ricambi ed accessori per i collegamenti con la S.S. Centrale Operativa, Soccorso Sanitario e Emergenza Territoriale.

ANPAS VDA si impegna ad utilizzare detti apparati esclusivamente per le attività oggetto della presente convenzione e ad usare esclusivamente la frequenza radio assegnata in conformità a quanto previsto dalle disposizioni del Servizio Tecnico della Rete Regionale dell'Ufficio della Protezione Civile.

ART. 14

Registrazione e documentazione dei servizi prestati

Tutti i mezzi devono essere dotati di apposite schede di intervento, sulle quali dovranno essere riportati tutti i dati dell'attività svolta durante le operazioni di soccorso e trasporto infermi e per ogni utilizzo imputabile ad attività oggetto della presente convenzione. La responsabilità della compilazione delle stesse è di pertinenza del Capo Equipaggio che si impegna alla corretta compilazione/archiviazione di tutti i dati relativi ad ogni intervento di soccorso e trasporto sanitario.

I contraenti concordano sulla necessità di ottimizzare questa fase documentale con l'implementazione di un sistema che consenta di ottemperare all'obbligo informativo relativo ai flussi previsti dalla Regione Valle d'Aosta e dal Ministero della Salute.

Fanno parte della documentazione di cui al presente articolo:

- **IL LIBRETTO DEL MEZZO** sul quale dovranno essere riportati i sintetici dati del servizio;
- **LA SCHEDA DI SOCCORSO** contenente i dati dell'evento completa dei campi richiesti dal sistema informativo previsto dalle norme nazionali e locali di cui copia deve essere consegnata in Pronto Soccorso e diventa parte integrante della cartella clinica del paziente;
- **ATTI AMMINISTRATIVI DIVERSI** Il personale ha l'obbligo di gestire e compilare ogni atto amministrativo che l'AUSL, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ritenga di adottare.

ART. 15

Responsabilità

Ogni responsabilità inerente l'esecuzione della presente convenzione fa capo ad ANPAS VDA e all'AUSL secondo le rispettive competenze. In particolare, l'impegno di ANPAS VDA consiste:

- nel garantire i livelli di servizio concordati;
- nel garantire, ove possibile, anche le richieste estemporanee di servizi di trasporto definiti extra calendario richiesti dalla Centrale Unica di Emergenza (CUS).

Il non mantenimento dei livelli di servizio può determinare la revoca della convenzione se gli inadempimenti sono particolarmente gravi o per manifesta incapacità del contraente di essere interlocutore affidabile. L'AUSL può, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite proprio personale, all'uopo formalmente delegato, verificare il rispetto di quanto previsto con riferimento ai mezzi, al personale in servizio in quel momento e alle connesse procedure

operative. Per ogni verifica verrà redatto un rapporto controfirmato dal capo equipaggio. Qualora vengano riscontrate gravi inadempienze da parte di ANPAS VDA rispetto a quanto previsto dalla convenzione e dalle norme che ne disciplinano le attività saranno disposte dall'AUSL le penali secondo quanto previsto dal successivo articolo 17.

L'AUSL si impegna a recepire e risolvere nell'ambito del gruppo paritetico di cui al successivo articolo 16 le problematiche evidenziate dal contraente rispetto all'esecuzione della convenzione.

ART. 16

Gruppo di lavoro paritetico

Al fine di sovrintendere allo stato di attuazione del contenuto della convenzione, in particolare per attivare un fattivo e costante strumento di confronto su tutti gli ambiti della stessa, e per esaminare e valutare le criticità e le non conformità, le parti si avvalgono del Gruppo di lavoro paritetico formato da 6 componenti di cui 3 designati dall'AUSL e 3 designati da ANPAS VDA.

Al lavoro del gruppo paritetico potranno partecipare esperti del settore qualora sia ritenuto necessario ai fini tecnici e richiesto da una delle parti.

Entro il 30 ottobre di ogni anno solare, il gruppo paritetico, nell'ambito dei propri compiti di programmazione, esaminerà la relazione sullo “stato di salute” degli automezzi predisposta dalla S.C. Tecnico in collaborazione con ANPAS VDA, al fine di predisporre il successivo piano di acquisto, comprensivo di indicazioni di tipo tecnico circa le caratteristiche dei mezzi.

Al gruppo paritetico è inoltre affidato un ruolo propositivo nell'ambito di iniziative volte a prevedere meccanismi incentivanti per attività a

potenziamento di quelle rientranti nei livelli di servizio, nonché per gli aspetti di tipo organizzativo.

Di ogni incontro viene redatto apposito verbale conservato agli atti.

ART. 17

Inadempienze e penali

ANPAS VDA è tenuta a garantire la copertura dei lotti assegnati. Qualora ANPAS VDA non riesca a coprire un turno è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Centrale Unica del Soccorso entro le 24 ore precedenti l'inizio del turno, in modo da consentire alla CUS la possibilità di una adeguata riorganizzazione dell'assistenza territoriale.

Ove siano accertati casi di reiterata inadempienza riferiti precisamente al non mantenimento dei livelli di servizio concordati in fase di co-progettazione (art. 1 – rispetto dei lotti assegnati), l'AUSL si riserva la facoltà di irrogare una penale valutata alla luce del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Qualora la Centrale Unica del Soccorso deputata all'assegnazione dei servizi, al controllo e alla verifica dell'espletamento degli stessi, constati ripetute mancate coperture dei turni oltre al cinque per cento (5%) provvederà a darne comunicazione con contestuale contestazione degli addebiti ad ANPAS VDA e all'ODV inadempiente; queste ultime dovranno produrre le proprie controdeduzioni entro 10 giorni.

Qualora i chiarimenti forniti non siano accettabili, ammissibili e credibili, l'AUSL provvederà a diminuire – partendo da un minimo pari al cinque per cento (5%) e in misura proporzionale alla scoperta calcolata dalla CUS – i

rimborsi spettanti alla ODV nell'ambito della suddivisione delle entrate derivanti dall'attività di assistenza alle manifestazioni effettuata dalla ODV inosservante. Tale percentuale verrà introitata dall'Azienda USL.

Le disposizioni di cui sopra si applicano per ciascun lotto oggetto della presente convenzione.

Si stabilisce che l'applicazione delle penali avrà decorrenza dal 1° luglio 2023.

Qualora le problematiche determinanti la frequente e/o reiterata scoperta dei turni siano particolarmente gravi e/o di difficile risoluzione potranno essere oggetto di discussione e di analisi nell'ambito del gruppo di lavoro paritetico di cui all'articolo 16 della convenzione.

Si stabilisce altresì che la mancata copertura di eventuali turni aggiuntivi extra lotti non determinerà l'applicazione delle penali di cui al presente articolo.

ART. 18

Rimborsi

In quanto servizio non oneroso ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 117 del 03/07/2017, ad ANPAS VDA è riconosciuto unicamente il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per le attività oggetto del presente accordo.

Fermo restando il rispetto degli obblighi di legge previsti per le organizzazioni del terzo settore in materia di redazione di bilanci e loro pubblicità, tenuta delle scritture contabili, libri sociali e altri obblighi previsti dalle norme nazionali e regionali, di seguito sono individuati i criteri che saranno utilizzati per riconoscere i costi al fine di evitare una sovra compensazione nei meccanismi di rimborso.

CRITERI GENERALI:

Per essere ammesso a rimborso:

- a) il costo deve essere coerente e congruo con il servizio da svolgere;
- b) il costo deve rispettare il principio di sana gestione finanziaria, razionale allocazione delle risorse ed economicità della gestione;
- c) il costo deve rientrare in una delle categorie previste dall'accordo;
- d) il costo deve essere iscritto nella contabilità generale di ANPAS VDA e deve essere chiaramente identificabile e distinguibile dagli altri costi;
- e) il costo deve essere analiticamente rilevato, laddove possibile, ed imputato alle diverse attività di ANPAS VDA in coerenza ai criteri specifici descritti nel presente documento;
- f) il costo deve essere supportato dalle rispettive pezze giustificative di appoggio, documenti contabili, rientranti nel periodo di rendicontazione;
- g) il costo deve essere sostenuto nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità;
- h) l'I.V.A. può costituire un costo ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto e non recuperato secondo il regime I.V.A. applicabile all'Associazione che, in sede di rendicontazione, dovrà dichiarare il regime I.V.A. applicabile.

Non sono ammissibili i costi relativi a:

- a) multe, ammende, penali e spese legali;
- b) automobili o altri veicoli non utilizzati per il servizio oggetto della presente convenzione.

Il riconoscimento dei costi derivanti dall'esito di controversie legali, originate nel periodo di validità del presente accordo, dovrà essere oggetto di apposita valutazione.

ART. 19

Voci di costo ammesse a rimborso

Per la sostituzione dei mezzi dichiarati fuori uso – ambulanze – che ANPAS VDA vincola all'espletamento dei compiti di cui al presente accordo inserita nell'Allegato alla presente convenzione, l'AUSL riconoscerà un valore massimo standard, al netto di contributi per donazioni e/o altre fonti di finanziamento (bandi terzo settore, altro...), per acquisto o in leasing di Euro 95.000,00= compreso allestimento. In ogni caso verrà riconosciuta annualmente una cifra massima di Euro 19.000,00= corrispondente alla quota annuale di ammortamento o alla rata annuale di leasing. Il valore dell'ambulanza completo di allestimento è stato rivalutato rispetto a quello stimato al momento dell'avvio delle procedure per l'affidamento in convenzione dei servizi di trasporto sanitario e soccorso a causa degli effetti inflattivi nel tempo prodottosi. Si precisa che le ambulanze acquistate nel periodo di vigenza della convenzione devono essere intestate al soggetto contraente.

Sono altresì ammessi a rimborso ad ANPAS VDA o sostenuti direttamente dall'AUSL i seguenti costi relativi agli automezzi:

- a) assicurazione – (RC auto + Kasko) a carico Azienda USL;
- b) carburante – obbligo di utilizzo degli esercizi in convenzione con l'AUSL;
- c) pulizia e sanificazione - obbligo di utilizzo degli esercizi in convenzione con l'AUSL;
- d) manutenzione ordinaria – gestione Ufficio Tecnico – obbligo di utilizzo di esercizio in convenzione;

e) manutenzione straordinaria – gestione Ufficio Tecnico – obbligo di utilizzo di esercizio in convenzione;

f) pneumatici – a carico Azienda USL.

L'Azienda USL si impegna a riconoscere il rimborso dei costi sostenuti da ANPAS VDA (pedaggi autostradali/pasti) qualora, su richiesta formalizzata dalla S.S. Centrale Operativa Soccorso Sanitario e Emergenza Territoriale, un equipaggio venga impiegato per una missione fuori valle extra-lotti. La richiesta di rimborso dovrà sempre essere inoltrata all'ufficio preposto della S.C. Coordinamento Amministrativo, corredata dalle pezze giustificative. Si precisa che non verranno mai erogati rimborsi di tipo “forfettario”.

Sono inoltre ammesse a rimborso le seguenti voci di spesa.

1) pasti: Euro 12,00= a rendicontazione per gli operatori in turno. Tale parametro potrà essere rivalutato dal Gruppo Paritetico sulla base di analisi di mercato che indichino aumenti dovuti ai maggiori costi energetici e/o incrementi Istat dovuti all'inflazione.

2) spese gestione sede (affitto/riscaldamento/acqua/energia/ eventuali spese condominiali/software gestionali reti informatiche/materiale di cancelleria e convivenza) e del personale dipendente;

3) assicurazione volontari (quota differenziata secondo attività svolta dal volontario, soccorso, attività secondaria, attività amministrativa) per questa voce verrà erogato l'anticipo in un'unica soluzione all'inizio dell'anno, previa presentazione del preventivo;

4) oneri della sicurezza – rimborso spese debitamente documentate;

5) attrezzature – per questa tipologia di costo, l'acquisto di attrezzature di lavoro (in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 81/2008)

in autonomia deve essere preventivamente concordato ed autorizzato, previa richiesta scritta inoltrata a mezzo pec, dal Direttore del Dipartimento Emergenza Rianimazione Anestesia (DERA), altrimenti, qualora ANPAS VDA inoltrasse una richiesta di acquisto di attrezzature che l'AUSL sta acquisendo tramite i competenti uffici dell'Economato Provveditorato, tale fornitura potrà essere fornita dall'AUSL stessa ma solo ed esclusivamente se risultasse necessaria per l'espletamento delle attività inerenti la presente convenzione;

6) divise – a carico Azienda USL. Il personale volontario deve indossare solo ed esclusivamente divise certificate a norma di legge nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'art. 8 dell'Allegato E della D.G.R. 3428/2017 in quanto detti presidi costituiscono DPI personali, il cui utilizzo è limitato alle attività istituzionali e la cui restituzione ad ANPAS VDA deve avvenire entro 30 giorni dalla data dimissioni, come disposto dall'art. 8, comma 2, dell'Allegato E della D.G.R. 3428/2017. ANPAS VDA individuerà un responsabile che avrà il compito di censire costantemente il magazzino divise per poter inoltrare, al bisogno, idonea richiesta di fornitura che dovrà essere coerente con il numero e il ruolo degli associati impiegati nell'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione.

7) La presente convenzione prevede l'assunzione di personale dipendente OTS per l'espletamento dei lotti, secondo co-progettazione, i costi relativi alle spese di suddetto personale saranno totalmente rimborsate ad ANPAS VDA. Tutte le richieste di rimborso devono essere obbligatoriamente corredate dalle pezze giustificative (preventivi, fatture, scontrini, ecc.).

L'AUSL si impegna inoltre a garantire la fornitura dei presidi sanitari necessari sui mezzi adibiti alle attività di cui alla presente convenzione, in elenco e in disponibilità presso il Magazzino Economale, previa richiesta inoltrata secondo procedure concordate con il Responsabile del suddetto Magazzino. La fornitura viene acconsentita solo ed esclusivamente per beni ritenuti utili ed indispensabili alle attività riconducibili all'esercizio delle clausole del presente accordo.

Al fine di garantire una corretta, certa e continuativa attività di ANPAS VDA, l'AUSL si impegna a deliberare annualmente un budget che preveda la copertura delle spese debitamente documentate.

ANPAS si impegna a presentare idoneo rendiconto parziale entro il 30 giugno e il 30 novembre di ogni anno, e il rendiconto consuntivo entro il 28 febbraio dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento.

La liquidazione dei rimborsi o corrispettivi a qualsiasi titolo è subordinata alla verifica di regolarità operata attraverso il DURC o come prevista dalla normativa vigente in materia.

Restano in capo all'ufficio preposto della S.C. Coordinamento Amministrativo delle Aree della Prevenzione Territoriale ed Ospedaliera, la funzione di verifica e di controllo, sia in fase di corresponsione degli anticipi che in fase di liquidazione dei rimborsi e dei saldi.

Le parti concordano che eventuali aggiornamenti, assestamenti, e individuazione di nuove voci di costo saranno sottoposte alla valutazione del Gruppo paritetico.

ART. 20

Sospensione e risoluzione della convenzione

Il mancato rispetto delle clausole della presente convenzione dovrà essere contestato in forma scritta da inviarsi entro 7 giorni dalla data in cui è stata constatata l'infrazione.

Qualora entro il termine assegnato non venga garantito il ripristino della piena correttezza dei rapporti convenzionali, le parti hanno facoltà di recedere dagli obblighi contrattuali.

La convenzione è comunque sospesa, e successivamente risolta, a seguito di contestazione da parte dell'Azienda USL cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro 15 giorni da parte di ANPAS VDA nei seguenti casi:

- se non vengono ripetutamente assicurati i livelli di servizio concordati senza valide motivazioni valutate nell'ambito del gruppo paritetico ex art.16;
- se è rilevata una reiterata variazione nei mezzi, attrezzature o personale che comporti il venire meno dei requisiti di idoneità e sicurezza per il personale e per gli utenti per il proseguimento del servizio;
- se la convenzione non viene eseguita secondo le regole della buona fede anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- se vengono violate le norme sulla sicurezza e sulla privacy.

La convenzione è risolta di diritto se vengono richiesti o percepiti compensi, non riconducibili ad eventuali donazioni o lasciti, a qualsiasi titolo dall'utente per le prestazioni erogate ai sensi della presente convenzione, nonché in caso di rifiuto ingiustificato della prestazione.

La convenzione è altresì risolta di diritto nel caso in cui ANPAS VDA richieda o percepisca dall'Azienda USL rimborsi per spese non sostenute, salvo che

tale operato sia riconducibile a mero errore.

La convenzione può essere altresì risolta qualora l'Azienda USL non ottemperi alle condizioni economiche previste e non rispetti i principi generali contenute nelle premesse e negli articolati.

ART. 21

Controversie

Il giudizio su eventuali controversie che dovessero sorgere nell'applicazione della presente convenzione sarà affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Azienda USL, da un rappresentante di ANPAS VDA e da un membro, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle parti contraenti o, in caso di dissenso, nominato dal Presidente del Tribunale di Aosta fra i magistrati del Tribunale stesso.

Il lodo arbitrale è soggetta soltanto all'impugnativa per nullità o per revocazione.

ART. 22

Riservatezza

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 107/2018 e del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, entrato in vigore il 24/05/2016 ed applicabile dal 25/05/2018, il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente convenzione è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza

e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio, sarà improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato Regolamento UE. Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL, nella persona del suo legale rappresentante

ANPAS VDA si impegna a garantire la privacy degli utenti durante l'intero processo di erogazione del servizio e a non diffondere presso terzi i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'attività, nel rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Regolamento UE con particolare riguardo al trattamento dei dati particolari.

ANPAS VDA, in particolare, dovrà:

a) svolgere tutte le operazioni concernenti il trattamento dei dati nel rispetto del fondamentale principio di necessità pertinenza e non eccedenza, utilizzando esclusivamente i dati necessari per lo svolgimento della propria attività riducendo al minimo l'utilizzo dei dati personali di terzi;

b) adottare le misure di sicurezza necessarie al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

c) nominare tutto il personale, addetto alla gestione dell'attività oggetto della presente convenzione, ad incaricato del trattamento dei dati.

Il Referente e gli incaricati sono obbligati a rispettare il divieto di diffusione di tutti i dati trattati, siano essi identificativi oppure particolari, non solo durante la gestione del servizio in questione, ma anche per tutto il tempo successivo, senza limiti temporali. Per quanto concerne la comunicazione

(intendendo con tale espressione il dare conoscenza dei dati a uno o più soggetti diversi dall'interessato; quindi è comunicazione anche la sola visione dei dati) si precisa che i dati dovranno essere comunicati solo ed esclusivamente all'Azienda USL o a soggetti, da questa debitamente autorizzati, fatta salva l'eventuale comunicazione ad altri Soggetti pubblici e/o all'Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza, per adempiere ad obblighi di legge, nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

L'Azienda USL, in qualità di titolare del trattamento, potrà vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sull'operato dell'Associazione.

Il personale aderente ad ANPAS VDA non può rivelare, in alcun modo ed in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta.

I dati particolari, anche complessivi, sull'attività di soccorso e/o di trasporto sanitario svolta, non possono essere utilizzati da ANPAS VDA per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

Nei confronti del personale volontario o dipendente che violi gli obblighi di cui ai commi precedenti, ANPAS VDA adotta i provvedimenti previsti dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento per le violazioni più gravi.

ART. 23

Durata

La presente convenzione avrà durata dal 01/01/2023 al 31/12/2025 e potrà essere disdettata da una delle parti con PEC, almeno sei mesi prima della scadenza naturale. La presente convenzione potrà essere rinnovata per un biennio fatta salva la facoltà delle parti di richiedere modifiche e/o revisioni che dovranno essere concordate tra le parti.

ART. 24

Spese di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. È esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis del D.P.R. 642/1972, introdotto dall'art. 17 del D.lgs. 460/1997.

ART. 25

Allegati

Le parti concordano, al fine di ottimizzare gli adempimenti della presente Convenzione di integrare il presente atto con Allegati e Protocolli Operativi necessari a definirne compiutamente il contenuto entro 60 gg dalla firma congiunta.

Art. 26

Norma transitoria

Visto il carattere innovativo della procedura di individuazione dei soggetti da convenzionare per il servizio di trasporto e soccorso infermi, in fase di prima applicazione del presente accordo, è previsto un periodo di transizione di 90 giorni per poter allineare le procedure amministrative previste.

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

Allegato A – Elenco automezzi in uso esclusivo e in disponibilità.

Per l'Azienda USL

Il Direttore Generale

Dr. Massimo Uberti

Per ANPAS Comitato Regionale Valle d'Aosta – Federazione Regionale del

Soccorso VDA – ODV


Il Presidente

Dr. Massimo Pesenti Campagnoni



Dati Automezzi 2023

ID MEZZO	Organizzazione	TIPO	TARGA	Anno Immatricolazione	MARCA	NUM. CELL.
721	COMITATO ANPAS	Auto	ED 172 HF	2010	Punto EVO	334/61.58.613
722	COMITATO ANPAS	Ambulanza A1	FV 625 BY	2019	VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI T6.1	335/17.09.737
723	COMITATO ANPAS	Ambulanza A1	ER 868 PK	2013	W T5 R	335/13.35.294
724	COMITATO ANPAS	Ambulanza A1	GA 160 MF	2020	VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI T6.1 AVANZATO	335/18.66.777
725	COMITATO ANPAS	Ambulanza A1	GG 107 NW	2021	VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI T6.1	335/13.35.290
726	COMITATO ANPAS	Ambulanza A1	GG 106 NW	2021	VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI T6.1	393/96.79.397
420	ABVAM	Ambulanza A1	EJ 392 XF	2013	W T5 R	335/13.35.295
439	COURMAYEUR	Ambulanza A1	GF 024 ER	2021	VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI T6.1	335/13.35.289
440	LA THUILE	Ambulanza A1	GA 114 MF	2020	VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI T6.1	335/13.35.292
443	MORGEX	Ambulanza A1	ES 056 GR	2014	W T5	335/13.35.291
447	GR PARADIS	Ambulanza A1	FL 262 BR	2018	VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI T6.1	334/61.58.544
449	GR PARADIS	Ambulanza A1	FA 051 LV	2015	W T5	335/13.35.293
452	CHATILLON	Ambulanza A1	FA 502 HT	2015	W T5	331/65.83.014
453	CHATILLON	Auto	EB 592 ZS	2010	Punto EVO	346/37.66.206
454	CHATILLON	Pulmino	FX 427 LW	2019	W CARAVELLE T6 4x4	348/00.48.789
456	CHATILLON	Auto	EJ 015 NC	2011	FIAT DOBLO	NO
457	CHATILLON	Ambulanza A1	FL 258 BR	2018	VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI T6.1	347/64.11.701
459	CHATILLON	Ambulanza A1	FH 182 AS	2017	VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI T6.1	366/67.80.118
462	VALTOURNENCHE	Ambulanza A1	ES 866GS	2014	W T5 R	335/13.35.425
464	VALTOURNENCHE	Ambulanza A1	FH 148 AS	2017	VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI T6.1	335/13.35.301
314	MONT-ROSE	Auto	FX 353 FS	2019	BERLINGO	331/64.81.961
472	MONT-ROSE	Ambulanza A1	FH 109 AS	2017	VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI T6.1	366/67.80.068
473	MONTJOVET	Ambulanza A1	GF 025 ER	2021	VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI T6.1	335/14.26.881
476	VERRES	Ambulanza A1	FL 179 BR	2017	VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI T6.1	335/13.35.393
475	VERRES	Ambulanza A1	EY 883 SY	2015	Ambulanza Radiata	
479	BRUSSON	Ambulanza A1	FA 014 LV	2015	VW T5	335/13.35.326
482	CHAMPORCHER	Ambulanza A1	FP 004 KP	2018	VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI T6.1	335/13.35.395
485	GRESSONEY	Ambulanza A1	EA 439 PA	2010	VW T5 R	335/13.35.424
487	GRESSONEY	Ambulanza A1	FV 634 BY	2019	VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI T6.1	335/13.35.394



Dati Automezzi in DISPONIBILITA

Mezzi NON in regime di Convenzione con Azienda USL VdA

901	COMITATO ANPAS	Furgone	GA 345 AZ	2020	PEUGEOT EXPERT FURGONE TRASPORTO MATERIALI	393/96.76.480
902	PROTEZIONE CIVILE	Veicolo fuoristrada	DE 266 TH	2007	PAJERO 4X4	329/64.88.018
903	CHATILLON	Furgone	DZ 574 WP	2009	MERCEDES SPRINTER FURGONE TRASPORTO MATERIALI	NO
904	CHATILLON	Carrello	XA 043 BE	2013	ARICAR	NO
905	MONTJOVET	Pulmino	DW 764 RF	2010	FIAT SCUDO Attrezzato con pedana x sedia a ruote	NO
906	COGNE	Auto	GF 964 VM	2023	PEUGEOT Attrezzato con pedana x sedia a ruote	NO
907	COURMAYEUR	Auto	GK 112 AA	2023	TOYOTA PROACE Attrezzato con pedana x sedia a ruote	NO
908	GR PARADIS	Auto	EH 314 JW	2012	FIAT DOBLO Attrezzato con pedana x sedia a ruote	NO
909	MONTJOVET	Auto	EH 853 DG	2013	RENAULT KANGOO Attrezzato con pedana x sedia a ruote	NO
910	GRESSONEY	Auto	EX 176 BJ	2014	KIA	NO
911	CHATILLON	Pulmino	BX 923 KW	2005	W CARAVELLE T5 4X4 - 9 POSTI -	NO
912	GR PARADIS	Auto	DE 238 ZS	2007	Fiat Panda	NO
913	GR PARADIS	Auto	FD 941 JV	2016	FIAT DOBLO Attrezzato con pedana x sedia a ruote	NO
914	CHATILLON	Veicolo fuoristrada	EJ 119 BM	2011	PAJERO 4X4	NO
915	CHATILLON	MEZZO Movimento Terra	AFN981	2007	BOBCAT S300HFJ	NO
916	VALTOURNENCHE	Autocarro + Gru	DB 382 BL	2007	Autocarro dotato di Cassone con Gru	NO
917	CHATILLON	Autocarro con pianale	CK 333 BS	2003	Autocarro dotato di Rampa idraulica	NO
918	CHATILLON	Carrello	XA 131 CF	2015	MODULO EMERGENZA PASTI 200 PAX/ORAZIONE	NO
919	CHATILLON	Carrello	XA 430 CK	2015	MODULO EMERGENZA ALLUVIONE 1.200 LIT/MIN	NO
920	CHATILLON	Veicolo fuoristrada	GB 895 ZT	2020	FORD RANGER PICK UP 4X4	NO
921	CHATILLON	Carrello	XA 358 KR	2021	MODULO EMERGENZA ALLUVIONE 5.000 LIT/MIN	NO
922	GR PARADIS	Auto	da targare	2023	Dacia DUSTER trazione integrale 4x4	NO
970	COMITATO ANPAS	Auto	GA 996 XL	2020	Fiat Panda	NO
971	COMITATO ANPAS	Auto	GA 997 XL	2020	Fiat Panda	NO
972	MONT-ROSE	Auto	GA 783 AZ	2020	Fiat 500	NO

Proposta di deliberazione dirigenziale

Proposta N. 160

DEL 02/03/2023

Struttura/Ufficio Proponente: COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE AREE DELLA PREVENZIONE TERRITORIALE OSPEDALIERA

OGGETTO: APPROVAZIONE, A PARZIALE SANATORIA, DELLA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA E ANPAS COMITATO REGIONALE FEDERAZIONE REGIONALE DEL SOCCORSO VDA - ODV, PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOCCORSO E TRASPORTO SOCIO-SANITARIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA SANITARIO DI EMERGENZA-URGENZA DELL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA PER IL TRIENNIO 2023 - 2025. VALORE ATTO EURO 835.228,00=.

Validazione contabile

Autorizzazioni di spesa

N°	Sub	Anno esercizio	Conto economico	Note
188	1	2023	3100429	
188	2	2023	3100429	
188	3	2023	3100429	

Osservazioni: nessuna

Prescrizioni: nessuna

Firma del Responsabile Economico Finanziario